

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1800-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Con la firma della Convenzione fra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni fiscali (che segue di un anno quella con il Portogallo) si completa il quadro dei nostri accordi internazionali con Paesi europei in questo settore.

La difficoltà già incontrata nel corso delle trattative per un analogo accordo con la Svizzera ha portato al ritardo di questa stipulazione. Infatti il Lussemburgo rappresenta, dal punto di vista fiscale, una seconda « Svizzera » innanzitutto per la particolare difesa del segreto d'ufficio — e segnatamente di quello bancario — e poi per le consistenti agevolazioni fiscali accordate alle società finanziarie (*holdings*) che ne fanno un « Paese rifugio » per tali società.

La Convenzione — che prevede, come al solito, anche la finalità di « prevenire le evasioni fiscali » — è stata concordata sulla base di concessioni reciproche che ten-

dono a far accettare la clausola concernente uno scambio di informazioni il più ampio possibile (sulla base delle disposizioni-tipo dell'OCSE) al Lussemburgo e a escludere le società *holdings* dalle limitazioni d'imposta stabilite per altri tipi di reddito. Si eviterà così di favorire l'evasione fiscale di residenti italiani che sarebbe derivata dal sempre maggior ricorso alla partecipazione nelle predette società capaci di garantire un più sicuro e severo anonimato e una doppia agevolazione.

Per dividendi, interessi, canoni, pensioni si sono considerati i trattamenti di reciprocità o le soluzioni normalmente convenute con altri paesi.

La Commissione affari esteri propone pertanto all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione stessa.